

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 261

31 luglio 2009

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

## NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO – MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20

Oggetto consiliare n. 4797

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **Indice**

- 1. Premessa. Le esigenze di riforma della disciplina per la tutela e valorizzazione del paesaggio e il percorso di concertazione fin qui seguito**
- 2. Le principali innovazioni apportate alla disciplina regionale nel campo della tutela e valorizzazione del paesaggio**
  - 2.1 Pianificazione paesaggistica**
  - 2.2 Delega delle funzioni amministrative ai Comuni**
  - 2.3 Vigilanza**
  - 2.4 Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio**
  - 2.5 Commissioni provinciali per il paesaggio**
- 3. Illustrazione delle singole disposizioni del progetto di legge.**

- 1. Premessa. Le esigenze di riforma della disciplina per la tutela e valorizzazione del paesaggio e il percorso di concertazione fin qui seguito**

La Regione Emilia-Romagna ha di recente operato, con la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6, un ampio riordino della legislazione sul Governo del territorio, nella consapevolezza che il territorio, le città e il paesaggio, con le loro identità e specificità, vengono ad assumere un ruolo determinante per la competitività dell'intero sistema regionale.

Questa visione e l'esigenza di dare attuazione alle recenti normative europee e nazionali in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, avevano fatto sì che questo processo di riforma ricomprendesse anche la definizione di una politica unitaria e condivisa del paesaggio, tesa ad affermare un ruolo attivo e propositivo dello stesso,

quale elemento centrale per il rilancio dell'immagine regionale, della qualità territoriale e fattore di sviluppo sostenibile economico e sociale.

L'esigenza di intervenire sui testi legislativi regionali sul paesaggio derivava inoltre da talune recenti pronunce della Corte Costituzionale e soprattutto dal significativo arretramento del sistema di tutela del paesaggio e dal forte ridimensionamento del ruolo regionale, in tale materia, apportata dalle recenti modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice Urbani), che imponeva l'immediata riconferma per legge dell'attuale allocazione delle competenze nella nostra Regione e la rivisitazione della composizione e dei compiti degli organismi consultivi.

Le disposizioni del presente progetto di legge regionale erano pertanto contenute nella proposta di legge, d'iniziativa della Giunta Regionale, recante "Governo e riqualificazione del territorio", che ha dato luogo alla L.R. n. 6/2009. Esse tuttavia sono state stralciate nel corso dei lavori consiliari, in ragione della limitatezza dei tempi di esame e di approvazione del testo normativo, fissati dall'Intesa siglata tra Stato, Regioni e Enti Locali in data 1 aprile 2009, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia.

Con il presente provvedimento, dunque, la Regione conferma la volontà di dare corpo a una disciplina organica in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, a completamento del percorso di concertazione con la società emiliano-romagnola, cui è stato assoggettata la citata L.R. n. 6/2009, che si può così sintetizzare:

- tre *focus group* (il 9 novembre, il 12 dicembre e il 18 gennaio) con la partecipazione di docenti ed esperti della materia, rappresentanti degli enti locali, delle forze economiche e sociali e degli ordini e collegi professionali;
- una **riunione straordinaria della Conferenza Regione autonomie locali**, aperta agli amministratori e ai tecnici (il 27 novembre 2006);
- un **tavolo tecnico congiunto** per l'esame del provvedimento, organizzato in collaborazione con l'UPI (il 3 e 14 novembre);

- **un gruppo di lavoro per l'approfondimento** del p.d.l. con ANCI, UPI, UNCEM e Lega delle autonomie (che si è riunito nei giorni 18 e 26 gennaio, 1°, 8 e 22 Febbraio, 21 e 29 marzo)
  - **incontri di approfondimento con le forze economiche e sociali** (il 13 dicembre, l'8 gennaio e il 2 febbraio);
  - **l'acquisizione del parere favorevole della Conferenza Regione - Autonomie locali** espresso, ai sensi dell'art. 30 della LR n. 3/1999, nella seduta del 7 maggio 2007.
- 2. Le principali innovazioni apportate alla disciplina regionale nel campo della tutela e valorizzazione del paesaggio.**

La disciplina nazionale sul paesaggio è stata oggetto negli ultimi anni di notevoli e ripetute riforme. Basta considerare come il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004) – di seguito denominato “Codice” – è stato prima riformato dal D.Lgs n. 157 del 2006 (Codice Buttiglione) e poi modificato dal D.Lgs n. 63 del 2008 (Codice Rutelli). Su tali innovazioni dell'ordinamento statale si è innestata l'entrata in vigore della Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14).

Il mutare del quadro di riferimento comunitario e nazionale delinea una diversa funzione della tutela e valorizzazione del paesaggio nel sistema della pianificazione territoriale e richiede alla Regione di assumere una funzione centrale nel governo dei processi di salvaguardia e recupero del valore paesaggistico del nostro territorio. La Regione, infatti, è chiamata dalle recenti riforme appena citate, non solo ad adeguare il PTPR alle previsioni del Codice, ma anche ad assumere un ruolo strategico di orientamento, promozione e supporto per l'esercizio delle funzioni attinenti alla tutela del patrimonio paesaggistico, il quale riveste una valenza decisiva per la regolazione

delle trasformazioni territoriali e per la definizione di un progetto di paesaggio contemporaneo di qualità. Questo compito deve essere svolto cercando di integrare gli strumenti di tutela del paesaggio facenti capo allo Stato e al sistema locale, rafforzando, dunque, la collaborazione, sia con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali, sia con Province e Comuni, al fine di delineare una politica unitaria e condivisa per il paesaggio, di cui si sente la necessità anche a livello nazionale.

### **2.1 Pianificazione paesaggistica**

In questa nuova prospettiva, pur confermando la validità dell'impianto del sistema di pianificazione paesaggistica che ha caratterizzato la nostra esperienza regionale, fondato sulla articolazione e sviluppo a scala provinciale e comunale delle scelte del piano regionale, si intende ulteriormente sviluppare il rapporto di stretta collaborazione con gli organi periferici del Ministero, avviato con l'Accordo quadro del 9 ottobre 2003, che ha positivamente caratterizzato l'attività amministrativa degli ultimi anni, e promuovere l'adeguamento della pianificazione paesaggistica al Codice in forma congiunta con dette amministrazioni statali.

Ciò richiede di apportare talune modifiche alle modalità ordinarie di approvazione delle varianti al PTPR. Il nuovo iter procedurale deve infatti prevedere la possibilità di sottoscrivere una intesa preliminare diretta a definire le modalità di elaborazione congiunta del piano e disciplinare l'accordo sui contenuti del piano stesso, da stipulare con il Ministero dei Beni e le Attività culturali prima della sua definitiva approvazione.

### **2.2. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.**

Il PdL conferma la delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di gestione della tutela del paesaggio, già attribuite con la legge regionale n. 26/1978.

Viene però sottolineato che, ove siano state costituite Unioni di Comuni, le suddette funzioni vengano delegate direttamente alle stesse.

In attuazione dell'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e della Direttiva regionale (D.G.R. n. 1676/2008), viene ribadito che i Comuni, ovvero le Unioni di Comuni ove siano state costituite, devono assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

### **2.3. Vigilanza.**

La Regione, sulla base delle attribuzioni previste dall'art. 155 del Codice, è chiamata a svolgere compiti di vigilanza sulle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali.

Si ritiene, pertanto, di demandare all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio la raccolta e l'aggiornamento dei dati conoscitivi necessari per l'esercizio di tale funzione, nonché per realizzare il monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni del paesaggio regionale e la rilevazione delle esperienze più significative di gestione del paesaggio. Questa struttura, da istituirsi ai sensi dell'art. 133 del Codice, coopera con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, le Province, i Comuni, la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio. Si prevede che, tramite specifici accordi, possa coordinarsi con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite analoghe funzioni di vigilanza sul territorio.

### **2.4. Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio.**

L'art. 148 del Codice prevede un organismo analogo a quello già introdotto dall'art. 3 della LR. 31/02, con l'obiettivo di verificare la compatibilità paesaggistico ambientale degli interventi edilizi e perseguire la qualità architettonica e la tutela dei valori storico testimoniali. L'orientamento assunto è dunque quello di confermare la delega alle

Amministrazioni comunali (già attribuita con L.R. 26/78) e con essa l'obbligo per i Comuni di dotarsi di detto organo consultivo, promuovendosi, però, lo sviluppo di forme associative e di cooperazione fra enti locali, per l'istituzione di Commissioni d'ambito sovracomunale, secondo l'indicazione della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10.

### **2.5. Commissioni provinciali per il paesaggio.**

L'art. 137 del Codice Urbani, come modificato dal D.lgs. 63/2008, conferma la necessità dell'istituzione di una o più Commissioni regionali, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree, di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/2004, e per la modifica e la revisione dei vincoli paesaggistici esistenti. La possibilità di istituire a livello regionale più Commissioni, stabilita da detta disposizione, permette di mantenere l'attuale articolazione provinciale, definita già dalla LR. 26/78; mentre, si impone un ampliamento della composizione di tale organo.

## **3. Illustrazione delle singole disposizioni del progetto di legge.**

L'art. 1 del Progetto di legge prevede l'introduzione nella L. R. n. 20/2000 di un nuovo Titolo III-bis, di cui di seguito sono illustrati i singoli articoli:

L'articolo 40-bis indica i principi generali da applicare in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, sottolineando la stretta collaborazione che deve informare i rapporti tra la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, nel solco del dettato dell'art. 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea del paesaggio. Viene ribadito che la politica regionale di tutela del paesaggio è costituito dal

PTPR, e dai PTCP e PSC che ne danno attuazione. Viene chiarito che le norme del PTPR sono il riferimento normativo cogente per l'attuazione della tutela, mentre è compito dei PTCP fornire la rappresentazione cartografica dei valori tutelati, in coordinamento con gli strumenti territoriali e di settore. I PTCP che attuano il PTPR costituiscono quindi l'univoco riferimento cartografico per i Comuni ai fini dell'attuazione delle funzioni amministrative delegate.

**In base all'art. 40-ter**, per attuare la tutela paesaggistica, la Regione persegue una Politica unitaria e condivisa per il paesaggio, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali, in relazione ai bisogni sociali ed economici a partire dal riconoscimento del patrimonio identitario regionale e dalla valorizzazione delle specificità locali. La Politica per il paesaggio, intesa come insieme di obiettivi, azioni, progetti e strumenti, si sviluppa in tre azioni fondamentali: la tutela, che viene attuata dal PTPR, assieme agli altri strumenti di pianificazione paesaggistica; la valorizzazione, che si avvale dei Progetti di paesaggio per l'attuazione degli obiettivi di miglioramento della qualità paesaggistica; la vigilanza sulle trasformazioni, svolta attraverso l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

**L'articolo 40-quater**, dopo aver evidenziato che il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio nel territorio regionale, in quanto piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, fissa i contenuti del medesimo piano. Il PTPR individua i sistemi, le zone e gli elementi considerati meritevoli di tutela, in quanto aspetti e riferimenti strutturanti i caratteri connotativi del territorio, e fissa le prescrizioni generali per la loro regolamentazione.



Inoltre, il PTPR ha il compito di individuare nel territorio regionale le Unità di paesaggio (U.d.P.), quali ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti del territorio che rappresentano aree territorialmente unitarie sotto il profilo sociale, economico e percettivo. Le U.d.P. hanno la finalità di territorializzare gli obiettivi e le azioni regionali per il miglioramento del governo del territorio e della qualità del paesaggio contemporaneo, in funzione dei diversi caratteri, specificità e potenzialità. Per ciascuna U.d.P. il piano individua obiettivi di qualità, per assicurare il mantenimento delle caratteristiche e delle relazioni da tutelare, per individuare linee di sviluppo sostenibile del territorio, per valorizzare, recuperare e riqualificare i luoghi compromessi o degradati. Il PTPR., inoltre, dovrà definire i criteri per l'apposizione e la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici e i criteri per la individuazione e rappresentazione cartografica di sistemi, zone ed elementi da parte dei PTCP.

**Con l'art. 40-quinquies** viene disciplinato il procedimento di approvazione delle varianti al PTPR e di verifica e adeguamento dello stesso.

Infatti, in attuazione delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'Accordo del 9 ottobre 2003 tra Regione Emilia-Romagna, Ministero per i Beni e le attività culturali e Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, viene stabilita la possibilità per la Regione di stipulare l'intesa per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, e il successivo accordo finalizzato alla definizione dei contenuti condivisi dal PTPR, oltre al termine di approvazione.

**In base all'articolo 40-sexies**, le previsioni del PTPR sono cogenti e immediatamente prevalenti nei confronti degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi di attuazione degli Enti locali, che pertanto devono conformare e adeguare i propri strumenti a tali previsioni. Similmente, le previsioni del piano

prevalgono, per gli aspetti che attengono alla tutela del paesaggio, sulle previsioni degli strumenti settoriali, quali i piani di bacino e i piani territoriali dei parchi. Viene, inoltre, ribadito che le Amministrazioni locali devono assicurare la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali alle Conferenze di pianificazione relative ai procedimenti di conformazione e adeguamento dei piani sottordinati.

**L'art. 40-septies** dispone che la valorizzazione del paesaggio venga attuata attraverso l'individuazione e la realizzazione di progetti di area vasta, che hanno lo scopo di dare attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PTPR. La realizzazione di tali Progetti di valorizzazione del paesaggio, promossi e cofinanziati dalla Regione, viene regolata da accordi territoriali da stipularsi con gli Enti locali.

L'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista **dall'art. 40-octies**, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 132), ha l'obiettivo di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale. Oltre, quindi, a realizzare studi e raccogliere dati, con la finalità di formulare proposte per definire gli obiettivi di tutela e le azioni regionali di miglioramento della qualità paesaggistica, l'Osservatorio svolge attività di supporto all'esercizio dei compiti regionali di vigilanza sull'attuazione della funzione di tutela del paesaggio, delegata ai Comuni.

**L'articolo 40-novies** individua i compiti della Provincia in materia di tutela del paesaggio, da attuarsi principalmente attraverso il PTCP, relativi all'attuazione del PTPR, all'integrazione dei vincoli paesaggistici nella pianificazione territoriale e al supporto all'attività amministrativa dei Comuni.

**L'articolo 40-decies** conferma la delega ai Comuni delle funzioni relative alla tutela del paesaggio (rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, vigilanza sugli interventi, applicazione delle sanzioni, ecc.). Inoltre, in merito ai compiti del PSC, viene confermata la funzione attuativa delle previsioni del PTPR e del PTCP. Infine, in coerenza ai disposti dell'art.10 della L.R. 30 giugno 2008, n.10, le medesime funzioni amministrative sono attribuite in via ordinaria, alle Unioni di Comuni già costituite ovvero, ove si costituissero, dalla data di costituzione delle stesse.

**L'articolo 40-undecies** rinvia agli artt. 146, 147 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per quanto riguarda le procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Richiama, inoltre, le condizioni di adeguatezza delle competenze tecnico-scientifiche e i requisiti di differenziazione tra attività di tutela ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, affinché i Comuni e loro forme associative possano esercitare la delega ad essi attribuita. L'articolo ribadisce anche i parametri di valutazione di compatibilità paesaggistica cui il Comune deve attenersi nell'attività di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e richiama, in merito alla documentazione da presentare a corredo della domanda, le recenti norme attuative del Codice. Viene stabilito che per le opere temporanee e stagionali l'autorizzazione (che ordinariamente ha una vigenza di 5 anni) può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi autorizzati nei 5 anni successivi. Inoltre è lasciata la facoltà ai Comuni di istituire le Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione regionale, stabilendosi anzi che, per gli ambiti nei quali sia prevista lo svolgimento associato delle funzioni di governo del territorio, la costituzione di un unico organo consultivo sia obbligatoria, al fine di realizzare livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.

**L'articolo 40-duodecies** istituisce, come richiesto dall'art. 137 del Codice, le Commissioni provinciali per il paesaggio, ribadendo, in buona sostanza, i contenuti della normativa regionale vigente, e adattandola alle modifiche intervenute in materia. Si conferma, quindi, l'ambito provinciale delle Commissioni, mentre la loro composizione viene integrata dalla presenza degli ulteriori soggetti previsti dal Codice. In particolare, in considerazione dell'ambito provinciale di competenza della Commissione, vengono indicati, quali componenti di diritto, un dirigente regionale e un dirigente provinciale competenti in materia di paesaggio. Compiti delle Commissioni provinciali sono l'elaborazione delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la proposizione alla Provincia di modifiche cartografiche al PTCP per le aree che, presentando le caratteristiche dei sistemi, zone ed elementi già individuati dal PTPR, debbono essere assoggettate alla stessa disciplina di tutela. Viene sancito che per gli immobili e le aree vincolate devono essere fissati le prescrizioni di conservazione, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione. La Commissione può esprimere, ove richiesto, il proprio parere in merito alle proposte di integrazione normativa delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di competenza del Ministero dei beni e le Attività culturali di cui all'art. 141 bis del Codice.

**L'art. 40-terdecies** individua le modalità di svolgimento dei suddetti compiti delle Commissioni provinciali, precisando che le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione individuati per gli immobili e le aree vincolate, entrano a far parte integrante della disciplina generale di tutela e valorizzazione del paesaggio dettata dal PTPR e dai piani attuativi.

**L'art. 2** del Progetto di legge introduce una norma transitoria che prevede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'integrazione delle Commissioni provinciali per il paesaggio con le figure previste dall'art. 40-duodecies, comma 2, lettera b) e lettera e). Si tratta del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali, o un suo delegato, oltre che dei responsabili, o loro delegati, delle strutture competenti in materia di paesaggio della Regione e della Provincia competente per territorio. La norma ha lo scopo di dare continuità all'attività delle vigenti Commissioni provinciali per il paesaggio e provvedere al loro immediato adeguamento al Codice.

**L'art. 3** del Progetto di legge opera un mero coordinamento nell'art. 50 (norma finanziaria) della L.R. n. 20 del 2000, richiamando la nuova disposizione che regola i Progetti regionali di valorizzazione del paesaggio (art. 40-septies), in luogo della precedente ( art. 49), relativa ai corrispondenti Progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di cui si propone l'abrogazione.

**L'art. 4** del Progetto di legge individua le previgenti norme regionali da abrogare, in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina sul paesaggio.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1**

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo il Titolo III, è inserito il seguente:

“ TITOLO III-BIS  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

*Art. 40-bis*

*Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio*

1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell'art. 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, dà attuazione al D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive integrazioni e modificazioni, di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, concorrono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.

3. Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.

4. La tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal PTPR, nonché dai PTCP e dai PSC che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. Le norme di attuazione del PTPR costituiscono riferimento normativo cogente per l'attuazione della tutela e della valorizzazione del paesaggio regionale. I PTCP specificano,

approfondiscono e integrano le Norme tecniche di attuazione del PTPR, senza derogare alle stesse previsioni, e, in conformità alle direttive dal piano regionale, definiscono la rappresentazione cartografica dei valori tutelati, coordinandola con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio.

5. I PTCP che danno attuazione alle disposizioni del PTPR, costituiscono in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento cartografico per l'attuazione delle funzioni delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 40-decies, comma 2.

*Art. 40-ter*

*Compiti della Regione e Politica per il paesaggio*

1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio mediante una politica unitaria e condivisa.
2. La Politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali, contemperando la tutela del paesaggio con i bisogni sociali ed economici della società regionale tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del paesaggio. In particolare, la Politica per il Paesaggio si sviluppa attraverso le seguenti azioni:
  - a) la tutela del paesaggio, attuata dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole, degli obiettivi e delle misure di miglioramento della qualità del paesaggio regionale;
  - b) la valorizzazione del paesaggio, attraverso Progetti di valorizzazione e recupero, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal P.T.P.R.;
  - c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, nonché il monitoraggio, mediante l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali.
3. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree tutelate e

promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione dei loro paesaggi.

4. Allo scopo di perseguire lo sviluppo coordinato e omogeneo delle attività di tutela, valorizzazione e recupero del paesaggio, la Regione adotta atti di indirizzo e coordinamento, direttive e linee guida in materia, ai sensi dell'art. 16.

*Art. 40-quater*

*Piano Territoriale Paesaggistico Regionale*

1. Il PTPR definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi le prescrizioni generali di tutela.

3. Al fine di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela, il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli elementi ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP e dei PSC.

4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua le Unità di paesaggio, quali ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali.

5. Il PTPR individua per ciascuna Unità di paesaggio obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:



- a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;
- b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;
- c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali.

6. Il PTPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.

*Art. 40-quinquies*  
*Procedimento*

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. La Giunta regionale può stipulare una intesa per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'intesa è finalizzata a regolamentare i tempi e le modalità di partecipazione dei sottoscrittori all'attività di formazione dello strumento paesaggistico regionale.

3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano, lo comunica all'Assemblea legislativa e lo trasmette alle Province. Per l'esame congiunto del documento preliminare il Presidente della Regione convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi le Province, le Autorità di bacino e gli Enti di gestione delle aree naturali protette nonché gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. A seguito delle conclusioni della conferenza di pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere della Conferenza

Regione Autonomie locali. Copia del piano adottato è trasmesso agli enti indicati al comma 3.

5. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:

- a) gli enti e organismi pubblici;
- b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. La Giunta stipula l'accordo di cui all'art. 143, comma 2 del Codice per i beni culturali e il paesaggio, per definire i contenuti condivisi del PTPR e il termine per la sua approvazione.

8. L'Assemblea legislativa, entro la scadenza del termine di cui al comma 7, decide sulle osservazioni e approva il piano. Ai fini della predisposizione della proposta di atto deliberativo, la Giunta regionale acquisisce la valutazione ambientale dell'autorità individuata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.

9. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 9.

*Art. 40-sexies*  
*Coordinamento della pianificazione paesaggistica*  
*con gli altri strumenti di pianificazione*

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice per i beni culturali e il paesaggio, le previsioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Comunità montane. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.

2. Il PTPR prevede misure di coordinamento con le politiche territoriali e di settore incidenti sul territorio, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni e alle misure di coordinamento del PTPR, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

4. Le Amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali alle conferenze di pianificazione relative al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici alle previsioni del PTPR.

5. Le Province predispongono il documento preliminare relativo alla variante di adeguamento del PTCP in accordo con la Regione e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. La medesima variante di adeguamento del PTCP contiene la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio

provinciale, comprensiva delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione. Dopo l'approvazione della variante di adeguamento, le Province trasmettono la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici alla Commissione provinciale per il paesaggio, di cui all'art. 40-duodecies.

*Art. 40-septies*  
*Progetti regionali di valorizzazione del paesaggio*

1. I Progetti regionali di valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione favorisce il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, in conformità agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal PTPR.
2. Al fine della predisposizione dei progetti di valorizzazione del paesaggio, la Regione promuove la conclusione con gli Enti territoriali di accordi territoriali ai sensi dell'art. 15, anche attraverso il confronto con le parti sociali e i portatori di interessi diffusi. Agli accordi possono partecipare anche gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero altre amministrazioni statali interessate. Gli accordi definiscono le azioni strategiche da realizzare in ambiti paesaggistici e contesti locali aventi continuità territoriale e caratteristiche comuni.
3. Gli accordi territoriali stabiliscono, in particolare:
  - a) l'ambito territoriale oggetto delle azioni previste dall'accordo e le misure dirette alla sua valorizzazione;
  - b) il programma di lavoro del progetto di valorizzazione, con l'indicazione del costo complessivo e dei tempi e delle modalità di attuazione;
  - c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attività di predisposizione del progetto di valorizzazione;
  - d) la valutazione degli effetti di miglioramento dell'ambito paesaggistico e del contesto locale di riferimento.
4. L'accordo impegna gli enti sottoscrittori a conformare i propri atti di pianificazione e di programmazione ai suoi contenuti, indirizzando l'allocazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche settoriali, e la progettazione dei relativi specifici interventi.

5. La Regione concorre al finanziamento dei progetti di valorizzazione del paesaggio attraverso appositi contributi, concessi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'elaborazione e l'attuazione degli stessi.

*Art. 40-octies*

*Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio*

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell'ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale. A tale scopo, l'Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula proposte, a supporto della definizione degli obiettivi di tutela e delle azioni regionali di miglioramento della qualità del paesaggio e dell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite ai Comuni in materia.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché, previo specifico accordo, con le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).

3. La Regione elabora ogni quattro anni il rapporto sullo stato del paesaggio regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.

4. Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche e attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio può avvalersi dell'Archivio regionale della pianificazione, istituito ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis.

*Art. 40- novies*  
*Compiti delle Province*

1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, la Provincia, attraverso il PTCP:

- a) attua i contenuti e le disposizioni del PTPR, specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali del territorio provinciale;
- b) fornisce la rappresentazione cartografica dei caratteri e dei valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal PTPR;
- c) fornisce la rappresentazione cartografica dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;
- d) predispone gli strumenti di supporto per l'attività conoscitiva e valutativa del territorio per le amministrazioni comunali.

*Art. 40- decies*  
*Compiti dei Comuni*

1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i PSC provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dei PTCP. I PSC possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTCP fino a portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio ovvero sugli elaborati cartografici di scala maggiore. Inoltre, attuano gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTCP.

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. Qualora siano costituite Unioni di Comuni, anche ai sensi dell'art. 10 della L. R. 30 giugno 2008, n. 10, le medesime funzioni amministrative sono delegate alle Unioni di Comuni, dalla data di costituzione delle stesse, ovvero, per quelle già esistenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto nell'esercizio delle funzioni delegate, la Regione assegna al Comune o all'Unione di Comuni un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione assume i

provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.

4. Nel caso di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali o statali da parte di un Comune o di una Unione di Comuni, la Regione può, previa formale diffida, apportare le eventuali necessarie modifiche all'assetto delle funzioni delegate.

*Art. 40-undecies*  
*Autorizzazione paesaggistica*

1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 159 dello stesso Codice.

2. I Comuni e le Unioni di Comuni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. La Regione, accertata l'inadempienza di un Comune o di una Unione di Comuni a quanto previsto dal comma 2, può, previa formale diffida, apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. I Comuni e le Unioni di Comuni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.

5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, negli ambiti territoriali individuati dall'art. 142 del Codice per i beni culturali e il paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli artt. 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'art. 136

del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 40-duodecies.

6. La Relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione di Comuni deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.

7. L'autorizzazione è atto autonomo e presupposto del titolo abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L'autorizzazione è vigente per un periodo di cinque anni dalla sua emanazione, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei 5 anni successivi.

8. Presso ogni Comune e Unione di Comuni è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni 30 giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

9. Al fine di definire ambiti ottimali per esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all'art. 3 della L.R. n. 31 del 2002, per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste della legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'art. 13, comma 3, della presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.



*Art .40- duodecies*  
*Commissioni provinciali per il paesaggio*

1. In attuazione dell'art. 137 del Codice per i beni culturali e il paesaggio, è confermata l'istituzione delle Commissioni provinciali per il paesaggio.
2. Le Commissioni provinciali per il paesaggio sono composte, nell'osservanza dell'art. 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
  - a) dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali o un suo delegato;
  - c) dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o un suo delegato;
  - d) dal Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio o un suo delegato;
  - e) da un responsabile preposto agli uffici regionali e un responsabile preposto agli uffici provinciali, competenti in materia di paesaggio della Regione e della Provincia, o loro delegati;
  - f) da tre esperti in materia di paesaggio nominati dalla Provincia tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito delle terne designate dalle Università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi;
  - g) dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o loro delegati.
3. Il Presidente integra la Commissione provinciale di volta in volta con un rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali.
4. Le Commissioni provinciali per il paesaggio sono nominate con decreto del Presidente della Provincia, durano in carica cinque anni e hanno sede presso le Province, che, con apposito regolamento, disciplinano la designazione e la nomina dei componenti, nonché il funzionamento della Commissione provinciale.

5. Le Commissioni provinciali per il paesaggio, di propria iniziativa ovvero su istanza presentata dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o dai Comuni interessati, dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali, provvedono a proporre:

- a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'art. 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
- b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;
- c) l' integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di competenza regionale;
- d) modifiche cartografiche ai PTCP per le aree che, presentando le caratteristiche proprie dei sistemi, zone ed elementi previsti dalla pianificazione paesaggistica provinciale, debbono essere assoggettate alla medesima disciplina.

6. La Commissione provinciale per il paesaggio può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali, esprimere il proprio parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

*Art. 40-terdecies*

*Procedimenti di competenza delle Commissioni provinciali  
per il paesaggio*

1. Per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e le verifiche e aggiornamenti delle stesse, proposte dalle Commissioni provinciali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 40-duodecies, comma 5, lettere a), b) e c), trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 138 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui

al comma 1, integrano la disciplina generale di tutela e valorizzazione del paesaggio dettata dal PTPR, come specificato e integrato dai PTCP.

3. Le proposte di modifica cartografica ai PTCP di cui all'art. 40-duodecies, comma 5, lettera d), sono comunicate alla Provincia competente, e depositate presso la Segreteria della stessa Provincia e dei Comuni territorialmente competenti. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato per novanta giorni all'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, possono presentare alla Provincia le proprie osservazioni gli enti e organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi nonché i singoli cittadini nei confronti dei quali la proposta è destinata a produrre effetti diretti. Il Consiglio provinciale si pronuncia definitivamente sulla proposta della Commissione provinciale per il paesaggio, entro i sessanta giorni successivi, tenuto conto delle osservazioni presentate. A decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della proposta di modifica cartografica, nelle aree interessate trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 12.

4. Il parere di cui all'art. 138, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è espresso dalla Regione sentita la competente Commissione provinciale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria valutazione entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Regione esprime il proprio parere. ”

#### *Art. 2*

##### *Norma transitoria*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Provincia, con proprio decreto, integra la Commissione provinciale per il paesaggio, con i componenti di cui all'art. 40-duodecies, comma 2, lettere b) ed e).

*Art. 3**Modifiche all'art. 50 della L.R. n. 20 del 2000*

1. All'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, le parole “di cui agli articoli 49, 50-bis e 51 ” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 40-septies, 50-bis e 51”.

*Art. 4**Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la L. R. 1 agosto 1978, n. 26, recante “Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica – Norme in materia ambientale”;
  - b) l'art. 6, comma 1, della L. R. 16 febbraio 1988, n. 46, recante “Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche”;
  - c) l'art. 10, comma 2, della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante “Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia”;
  - d) gli articoli 24 e 49 e l'articolo 51, comma 3-ter, della L. R. 24 marzo 2000, n. 20;
  - e) l'art. 94 della L. R. 21 aprile 1999, n. 3, recante “Riforme del sistema regionale locale.
- 
-







